

## **DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO: ANNI SCOLASTICO 2015/2016 CIG**

### **Art. 1 - OGGETTO E VALORE**

La procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico con scuolabus per gli alunni frequentanti gli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale:

- Scuole dell'Infanzia Statali;
- Scuola Primaria Statali;
  
- Scuola Media

alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare e dal bando di gara.

Ai sensi del D. Lgs 163/2006, allegato II A, l'affidamento riguarda i servizi di cui alla categoria 2, Servizi di trasporto terrestre ó CPV 60130000-8.

Entità dell'appalto. Valore complessivo presunto dell'appalto, per la durata annuale p 102.230 oltre all'IVA di legge.

Il valore è stato determinato tenendo conto del numero complessivo presunto di chilometri di percorrenza, nel periodo considerato ó Km 40392, oltre a presunti Km. 500 per il trasporto a/da palestre, piscina, biblioteca, giochi della Gioventù, Teatro-Scuola, attività ricreative etc, e del corrispettivo stabilito in p 2,50 per ogni chilometro, oltre all'IVA di legge.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre il servizio in oggetto nei limiti del **20%** (ventipercento) dell'importo aggiudicato, ai medesimi prezzi e condizioni contrattuali.

### **Art. 2 ó DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio ha la durata di 1 anno scolastico, con inizio presumibilmente 01/10/2015 e termine 30 giugno 2016.

L'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

### **Art. 3 ó SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CAPACITÀ RICHIESTE**

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 1 comma 8 direttiva 2004/18, nonché i concorrenti con sede in stati membri all'Unione Europea a termine dell'art. 47 del D.Lgs n. 163/2006.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di consorzi stabili è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

È fatto divieto ai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) D.Lgs 163/2006 prendono parte alla gara, di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara medesima.

I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali, tecnici, organizzativi, finanziari di seguito indicati:

a) **REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE**

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
2. nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 D.Lgs 159/2011 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); o che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi in base alla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
3. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e comunque non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (l'esclusione/il divieto opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del codice, il concorrente **DEVE** indicare, a pena di esclusione, tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della **NON MENZIONE**. L'esclusione dalla procedura di gara è comminata in tutti i casi in cui il concorrente abbia omesso l'indicazione di una sentenza di condanna, indipendentemente dall'accertamento relativo al dolo o alla colpa grave, che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha

- durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
4. che hanno commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
  5. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
  6. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
  7. nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informativo di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
  8. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
  9. che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
  10. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs.81/2008;
  11. che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi; la verifica e l'esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
  12. nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
  13. che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383;
  14. nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
  15. nei cui confronti sia stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Ai sensi dell'art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 le cause di esclusione di cui sopra non si applicano

alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferiti al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

Gli operatori economici, per partecipare alla procedura di gara, dovranno altresì trovarsi nella condizione soggettiva di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La prova del possesso dei requisiti di idoneità morale, viene fornita dal concorrente presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando lo schema allegato al bando di gara, predisposto dall'Amministrazione appaltante e costituente parte integrante del bando (allegato b).

Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente, allegando fogli a parte.

I requisiti elencati devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto.

#### **b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti

1. essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la seguente attività: *trasporto di persone* coincidente con quella oggetto della gara;
2. essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario.
3. avere realizzato nel triennio 2012, 2013, 2014, un fatturato globale di importo pari almeno all'importo dell'appalto in oggetto (il triennio di riferimento considerato è quello per il quale i dati di bilancio o di altra documentazione fiscale risultano effettivamente utilizzabili, in quanto approvati o presentati).

N.B. per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del bilancio alla voce: *Ricavi delle vendite e delle prestazioni*;

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, i requisiti di cui ai punti 1, 2 devono essere posseduti da tutti i soggetti che formano o formeranno il raggruppamento o il consorzio; i requisiti di cui al punto 3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non inferiore al 10%.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2 del D. Lgs n.163/2006.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (D. Lgs 163/2006 art. 37, comma 13). Tale percentuale deve rispettare il principio secondo cui la capogruppo deve eseguire la quota d'appalto che serve a raggiungere il minimo per detenere la quota di qualificazione maggioritaria (art. 275, comma 2, periodo 2° D.P.R. n. 207/2011). Al fine di potersi verificare in sede di gara il rispetto di tale principio, a pena di esclusione, devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 37 comma 4 del codice).

### Avvalimento

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o di qualificazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In relazione a ciò, l'impresa avvalentesi o principale dovrà allegare, a pena di esclusione, alla documentazione di gara, le dichiarazioni/documentazioni indicate al comma 2 dell'art. 49 cit., lett. a,c,d,e,f, g quindi:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

2. contratto in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria o avvalsa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che indica, per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto deve riportare:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che, appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Dell'impresa avvalsa o ausiliaria, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare quanto segue:

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con firma leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, da parte dell'impresa ausiliaria o avvalsa attestante:

- - il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e del disciplinare di gara nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- - l'obbligo verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2 di citato decreto legislativo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

b) dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. Si precisa che, a termini dell'art. 49, comma 8, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta).

Ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo, l'Amministrazione Comunale trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

#### **Art. 4 ó MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Gli operatori economici partecipanti alla procedura hanno l'obbligo di presentare offerte che devono avere le caratteristiche della completezza, serietà, segretezza e indipendenza.

In particolare:

1. il plico, a pena di irricevibilità, deve pervenire entro il termine perentorio del giorno: **05 settembre 2015 ore 12,00** al seguente indirizzo:

**COMUNE DI AMEGLIA - Via Caffaggio, 15 - 19031 AMEGLIA (SP)**

2. le offerte possono essere inviate altresì, sempre entro il 5 settembre alle ore 12.00, tramite pec all'indirizzo [protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it](mailto:protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it); in tal caso i documenti contenuti nella mail dovranno obbligatoriamente essere firmati digitalmente.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti del plico spedito o dello smarrimento dello stesso, indipendentemente dal sistema di spedizione usato. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune. Il plico potrà essere consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascerà apposita ricevuta..

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che assicuri l'integrità dello stesso e ne impedisca l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili (secondo le indicazioni dell'AVCP per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, e quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto).

Sul plico esterno, a pena di irricevibilità, deve essere indicata la dicitura:

**NON APRIRE ó PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2015/2016**

Il plico esterno deve indicare l'attestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, recare all'esterno i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita IVA, e nel caso di raggruppamento l'indicazione di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento medesimo, ai fini di procedere alla verifica circa la presenza di eventuali annotazioni riportate nel casellario delle imprese;

Il plico deve contenere due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'attestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

Busta	Oggetto
A	Documentazione Amministrativa
B	Offerta economica

Nella busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in originale, leggibile e con indicazione della qualifica del sottoscrittore; alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore/i (artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Schema allegato A, in caso di concorrente singolo;

Schema allegato A1 in caso di raggruppamenti non ancora costituiti

Schema allegato A2 in caso di raggruppamenti già costituiti

1.A1) La domanda di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti, deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

1.A2) La domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti, deve essere presentata e sottoscritta, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo e deve indicare le imprese partecipanti alla riunione. Dovrà inoltre allegarsi: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE o fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale. E' nulla la domanda priva di sottoscrizione o illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore

2) Dichiarazione sostitutiva/e (schema allegato B) ai sensi del d.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in originale, leggibile e con indicazione della qualifica del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, alla quale deve essere allegata copia fotostatica chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore/i oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La/e dichiarazione/i di cui sopra deve/devono essere prodotta/e e sottoscritta/e:

2.A) dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo;

2.A1) nel caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) e c) D. Lgs 163/2006 la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal consorzio e da consorziati per il quale il consorzio concorre. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) D. Lgs 163/2006 la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE;

2.A2) nel caso di raggruppamenti già costituiti la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi ai requisiti di partecipazione dell'impresa

mandataria/dal consorzio/dal gruppo, a quelli posseduti dalle imprese mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai rispettivi rappresentanti. E' nulla la dichiarazione priva di sottoscrizione o illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore.

- 3) Garanzia di € 2044,6 pari al 2% del prezzo complessivo indicato nel capitolato sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente. Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, comma 1-bis del codice. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria e con cauzione incompleta, così come previsto dal codice, sarà esclusa. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, a titolo di pegno a favore del Comune di Ameglia, presso la Tesoreria o Cassa di Risparmio di La Spezia Agenzia di Ameglia o IBAN IT 43 D 06030 49670 00 00 4637 2430. La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e della Finanze, redatta secondo lo schema tipo 1.1 del Decreto Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte a garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La garanzia fideiussoria, deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero della Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 e alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.

Ai sensi del citato decreto gli offerenti possono presentare la sola scheda tecnica o Schema tipo 1.1 o scheda tecnica 1.1. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (Artt. 40, comma 7 e 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006), in tal caso va allegata in copia conforme. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., soggetti che abbiano stipulato il contratto in G.E.I.E. (soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del d.lgs. 163/2006, la garanzia, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: «la fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese *í í í í í í í í* (denominazione) con sede in *í í í í í í í* e *í í í í í í í*. (denominazione) *í í í í í í* con sede in *í í í í í* .. che partecipano in associazione temporanea di imprese ovvero in consorzio ovvero G.E.I.E. non ancora costituiti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante.

- 4) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del d.lgs 163/2006. Nel caso di avvalimento la cauzione definitiva deve menzionare anche l'impresa ausiliaria.

- 5) Ricevuta di versamento (in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (codice identificativo gara 63724242A nella misura di € 20,00 (Euro VENTI/00) secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014. Per eseguire il pagamento,



indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line:** A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
- **In contanti,** muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

6) "Obbligo di indicazione del PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3.2 della delibera AVCPASS del 27 Dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 6-bis del D. lgs 163/2006."

Si precisa che:

- - Tutte le dichiarazioni (domanda, dichiarazione etc.) devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, etc.) oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- - Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare per facilitare le operazioni di gara e per una migliore lettura dei dati dichiarati, nell'interesse dei partecipanti.
- - La documentazione di cui ai punti 1), 3, 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

- - La falsa dichiarazione o la falsa documentazione presentata in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara, ferme restando le responsabilità penali e le altre conseguenze previste dalla legge, comporta l'esclusione dalla gara, se rilevata in detta sede, o la risoluzione del rapporto, se rilevata successivamente all'aggiudicazione.

LA BUSTA B - "OFFERTA ECONOMICA" deve contenere, a pena di esclusione:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, in originale, leggibile e con l'indicazione della qualifica del sottoscrittore, in competente bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana secondo il modello "allegato C", contenente:

- a) Indicazione del corrispettivo economico offerto, inferiore rispetto all'importo chilometrico posto a base di gara di € 2,50 al netto dell'I.V.A., espresso in cifre ed in lettere.

L'offerta economica deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, etc.) oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

L'offerta dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio. L'offerta dei raggruppamenti non ancora costituiti deve essere presentata dall'impresa mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla riunione.

- - Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione e illeggibili e prive della menzione della qualifica del sottoscrittore;
- - Non sono ammesse le offerte parziali, incomplete, indeterminate, condizionate o con riserva, o riferite ad offerte relative ad altre procedure;
- - Non sono ammesse le c.d. offerte plurime;
- - Eventuali correzioni dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione;
- - Le offerte vanno riportate in cifre ed in lettere. In caso di disparità, qualora l'offerta non sia altrimenti determinabile, sarà preso in considerazione il dato più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 5 "PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE"**

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso offerto (ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/2006), come indicato nel capitolato e nella lettera d'invito.

In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base di gara, individuata € 2,50 al Km (esclusa iva).

Le ditte offerenti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione relativa alla base di gara, utilizzando esclusivamente il modello "allegato C".

Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento.

#### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una commissione nominata con determinazione dirigenziale dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e costituita ai sensi dell'art. 84, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede del Comune di Ameglia, Via Caffaggio 15, nel giorno **9 settembre 2015**.

Alla seduta pubblica potranno presenziare il legale rappresentante del concorrente o eventuale suo delegato munito di procura speciale (uno per concorrente).

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA "A", procede a:

a) verificare la correttezza formale dei plichi, della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, ed alla verifica dei documenti in essa contenuti, in sinergia con quanto richiesto nel presente disciplinare. La Commissione potrà, dopo l'apertura pubblica delle buste, riunirsi temporaneamente a porte chiuse per la valutazione di eventuali anomalie per le quali non sia evidente il motivo di esclusione, e per le quali ritenga possa trattarsi di invalidità sanabili. Le eventuali dichiarazioni di esclusione saranno fatte al termine della seduta pubblica. In caso di invalidità sanabili, i concorrenti saranno invitati a regolarizzare la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006; il mancato riscontro entro il termine indicato dalla Commissione comporterà l'esclusione dalla gara.

b) alla conseguente apertura della BUSTA B) contenente l'offerta economica dando lettura delle offerte e dei ribassi di ciascuna di esse.

La Commissione procederà quindi alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte.

Nel caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante, ad eccezione della cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione effettuata in sede di gara è provvisoria e diventerà definitiva solo dopo l'adozione di apposito provvedimento, da parte dei competenti organi di questa Amministrazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni rese ai fini della presente gara, e diventa efficace per questa Amministrazione solo all'ottenimento del positivo esito della verifica effettuata, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento della presentazione della propria offerta.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e la medesima è irrevocabile sino alla scadenza dei 180 giorni di cui sopra.

#### **Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

Si precisa che ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 46 del Codice dei Contratti la stazione appaltante valuterà se le eventuali violazioni commesse in sede di gara comportino, in concreto, una delle situazioni previste dal citato comma, ovvero:

- 1. mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti;
- 2. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- 3. non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si illustrano le principali ipotesi di esclusione, precisando che si farà riferimento alle indicazioni generali delineate già dall'A.V.C.P., nelle determinazioni n. 1 del 16 maggio 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012:

- a) violazione dei termini per la presentazione dell'offerta o domanda di partecipazione;
- b) plico contenente offerta o domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che vi sia stata violazione del principio di segretezza;
- c) mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui offerta è rivolta, e/o apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente offerta per la gara;
- d) mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (ad es. documentazione amministrativa, offerta economica o dichiarazione analoghe), inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti che non sono contenuti nella busta dedicata all'offerta economica;
- e) incertezza assoluta sulla provenienza della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni o dell'offerta determinata:

e.1) dalla mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei a impegnarne la volontà;

e.2) in caso di raggruppamento, nella mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra da parte del titolare o del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente o da parte di altro soggetto munito di poteri idonei a impegnarne la volontà;

e.3) dalla sottoscrizione che non è possibile attribuire ad un soggetto determinato (firma illeggibile e che non reca la menzione della qualifica del sottoscrittore);

e.4) omessa allegazione della procura nel caso di presentazione della documentazione di cui sopra da parte di un procuratore, o del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o altro documento richiesto in caso di associazione, consorzio o GEIE già costituiti;

e.5) omessa allegazione del documento di identità alla domanda di partecipazione, dichiarazione sostitutiva, dichiarazioni di copie conformi all'originale di documenti.

SI PRECISA CHE È NECESSARIO PRESENTARE ALMENO UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE (in applicazione del principio di univocità della documentazione di gara e della contestualità della sua presentazione).
--

f) partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati per i quali il consorzio stabile ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzio tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;

g) soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e dal presente disciplinare. Si specifica che, in sede di dichiarazione dei requisiti il

concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; in quanto spetta alla stazione appaltante il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate. Non devono essere dichiarate le condanne quando il reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, o quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della condanna stessa;

h) difetto dei requisiti speciali di partecipazione, anche con riferimento alle indicazioni specifiche per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari, falsa dichiarazione o falsa documentazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura di gara (mancata o tardiva comprova dei requisiti generali e speciali ex art. 48 del codice);

i) mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

j) concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

k) violazione delle norme sull'avvalimento;

l) se prevista, mancata produzione della garanzie provvisoria, o presentazione di cauzione non conforme a quanto stabilito, di importo errato, sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito e nel caso di R.T.I. costituenda la mancata intestazione a tutti gli operatori raggruppandi, cauzione prestata con modalità non consentite, o avente validità inferiore a quella prescritta nel bando o, in mancanza a 180 gg, cauzione non sottoscritta;

m) offerta non corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, se previsto;

n) mancato versamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

#### **Art. 7 - COMUNICAZIONI**

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare mediante posta elettronica certificata o mediante fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la procedura di gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tali mezzi di comunicazione e ad indicare, nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da utilizzare.

In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo. In caso di mancata indicazione, l'Amministrazione Comunale non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

#### **Art. 8 ó DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

Il concorrente aggiudicatario ha l'obbligo di:

- presentare la documentazione che verrà richiesta nel rispetto delle disposizioni previste dal capitolato speciale d'appalto;

- presentarsi per la stipula del contratto nel giorno fissato mediante convocazione formale. La mancata presentazione dell'aggiudicatario nel termine stabilito, ovvero la mancata trasmissione dei documenti obbligatoriamente previsti per la stipula del contratto entro il termine preventivamente fissato, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quelle relative alla regolarità contributiva.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del relativo contratto saranno assunte dalla ditta aggiudicataria. In particolare sono a carico dell'appaltatore i diritti di segreteria, calcolati sul valore della stipulazione, tutte le spese di bollo, di registro e di copia del contratto.

#### Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. si specifica che il servizio di cui alla presente procedura di gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per alcune prestazioni connesse allo svolgimento dell'appalto che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. L'Amministrazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di gara il quale, potrà richiedere esibizione di un documento di identità.

L'Amministrazione comunale può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente per ragioni organizzative ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 30.12.1982 n. 955.

In caso di avvalimento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 19 del D. Lgs 163/2006

Eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto in sede di gara preclude tale possibilità.

Nell'ipotesi di eventuale discordanza tra il capitolato e bando o disciplinare, viene data preferenza a quest'ultimo per quanto riguarda gli aspetti legati alla procedura di gara

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici possono avvenire mediante fax o posta elettronica.

#### Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione si riserva la possibilità di comunicare direttamente agli operatori economici invitati eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti sugli atti di gara tramite pec fino a giorni 6 (sei)

prima della scadenza del termine, stabilito per la ricezione delle offerte. Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento è: Elisabetta Quadrelli ó Responsabile dell'Area Amministrativa ó Servizi scolastici. Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato speciale d'appalto, disciplinare di gara e modulistica) è resa disponibile mediante invio alle ditte interpellate tramite PEC. Per informazioni amministrative e tecniche attinenti la procedura di gara le ditte interessate potranno rivolgersi all'ufficio servizi scolastici - Elisabetta Quadrelli tel. 0187 ó 609221 ó Mariella Castagna 0187/609273, e-mail [area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it](mailto:area.amministrativa@pec.comune.ameglia.sp.it)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 163/2006, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;

- a) Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
- b) Il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi l'appalto;
- c) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
- e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
- f) I dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Contratti del Comune di Ameglia e successivamente, presso l'archivio comunale;
- g) I responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Elisabetta Quadrelli)